

N. 1472

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CUSIMANO, MAGNALBÒ e RECCIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1996**

---

Inquadramento del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in epigrafe è volto a dare un inquadramento al personale degli enti di sviluppo agricolo.

L'approvazione del presente testo verrebbe a sanare sia l'errata applicazione - da parte dell'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste - di determinate norme legislative a soggetti che non ne sono mai stati destinati, sia le ingiustizie ed i gravi danni, in tal modo arrecati a quei soggetti.

Essi sono rappresentati dal personale di ruolo degli enti regionali di sviluppo agricolo comandato in servizio - ex articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 - presso il suddetto Ministero, cui è succeduto il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, donde anche la necessità di modificare, sul punto, il testo a suo tempo già approvato dall'Assemblea (atto Senato n. 722 della X Legislatura).

Infatti, il personale *de quo* presta servizio presso il Ministero, a seguito di precisa richiesta dello stesso, da oltre un trentennio; dapprima, in posizione di distacco, e, dall'entrata in vigore della citata legge 30 aprile 1976, n. 386, in posizione di comando.

Con tale legge, riguardante la regionalizzazione degli enti di sviluppo agricolo, fu previsto (agli articoli 6, 7, e 8) che il personale in questione venisse destinato ai ruoli unici in via di istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora esso fosse stato nel frattempo dichiarato in soprannumero dagli enti di rispettiva appartenenza.

In tale attesa ed al fine di legittimare la permanenza del personale in questione presso il Ministero, intervenne il decreto interministeriale (agricoltura - tesoro) 23 aprile 1977 con il quale tale personale (originariamente costituito da centoundici

unità, ora sensibilmente ridotti per pensionamenti e decessi, e per la quasi totalità ormai prossime al pensionamento) venne posto in posizione di comando presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Non essendosi verificate le condizioni previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 386, per il passaggio ai ruoli unici (istituiti dal 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, e chiusi nel 1980), con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, n. 1220, predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, venne erroneamente stabilito che il personale comandato di cui trattasi dovesse essere inquadrato - con decorrenza giuridica ed economica retroagente dal 1° gennaio 1981 - nel ruolo speciale del predetto Ministero, ivi istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1110, ai sensi dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, unicamente per il personale degli enti pubblici soppressi - come d'obbligo - proveniente dai ruoli unici della Presidenza del Consiglio dei ministri e da questa assegnato ad esso Ministero.

Riguardo al citato decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, n. 1220 sembra lecito osservare che se i comandati in questione non poterono a suo tempo transitare nei ruoli unici per insussistenza dell'indispensabile requisito del soprannumero, a maggior ragione essi comandati non avrebbero mai potuto far parte del ruolo speciale ministeriale:

a) perchè non provenienti dai ruoli unici, come invece richiesto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) perchè con rapporto di impiego costante presso gli enti regionali di rispettiva appartenenza - e quindi mai cessato - con ciò escludendosi la possibilità della costituzione di un nuovo rapporto di impiego nello Stato, addirittura decorrente dal 1° gennaio 1981, attraverso l'inquadramento nel ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Appare pertanto evidente come il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, n. 1220, confligga tanto con il combinato disposto degli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 386 del 1976, quanto con l'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 33 del 1980, nonchè con l'articolo 21 della legge 20 marzo, n. 75, ove sono indicate le categorie di personale aventi diritto ad optare per i ruoli speciali dello Stato.

Il personale comandato di cui trattasi (ancorchè fosse stato costretto nel 1980 alla detta opzione senza averne titolo) non rientra certamente tra i destinatari del citato articolo 24-*quinquies* del decreto-legge n. 663 del 1979, nè dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, con ciò risultando nulle in radice le opzioni per il ruolo speciale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che esso personale fu costretto, come sopra, a rendere nel 1980.

Sta di fatto, però, che - nonostante le leggi sopra citate non lo consentissero - il Ministero dell'agricoltura e delle foreste già nel 1986 emetteva cinque decreti di costituzione di in nuovo rapporto di impiego nello Stato per altrettanti dipendenti di ruolo di un ente regionale di sviluppo agricolo (comandati in servizio presso esso Ministero e

con rapporto di impiego regionale mai cessato) attraverso l'inquadramento degli stessi nel proprio ruolo speciale con decorrenza 1° gennaio 1981.

Tre dei suddetti decreti non hanno però avuto attuazione, avendone il TAR del Lazio disposto la sospensiva a seguito dei ricorsi presentati dagli interessati.

Nel novembre 1988 i ruoli speciali dello Stato venivano soppressi ai sensi dell'articolo 2 comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Due anni dopo, cioè nel 1990, il suddetto Ministero emetteva un altro decreto di inquadramento nel soppresso ruolo speciale che un tempo era stato proprio, riguardante due comandati dipendenti di un altro ente regionale di sviluppo agricolo nonchè un pensionato dello stesso, ferma restando la decorrenza 1° gennaio 1981 dell'inquadramento, ad ogni effetto giuridico ed economico.

I ricorsi avverso tale provvedimento amministrativo, presentati da due degli imputati, sono tuttora pendenti davanti al TAR del Lazio. Ci sembra facilmente comprensibile come da un siffatto ginepraio, e così stante la situazione, non si possa altrimenti uscire se non che con un provvedimento legislativo di sanatoria che introduca la certezza del diritto - attualmente inesistente - in ordine all'inquadramento di cui trattasi, senza ingiuste quanto inique penalizzazioni per l'incolpevole personale in parola.

Il presente provvedimento legislativo non comporta alcuna maggiore spesa per lo Stato, rispetto a quella attualmente in essere, per rimborso agli enti di sviluppo agricolo dell'onere relativo al trattamento economico del personale comandato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il personale degli enti di sviluppo agricolo, di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è inquadrato, a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. La domanda di inquadramento deve essere presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il personale che non abbia presentato domanda di inquadramento entro il termine di cui al comma 2 permane in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.